

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2436-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE PALA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

NELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9,  
concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di  
aziende in particolari condizioni

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976 n. 9 concernente interventi urgenti per i lavoratori di aziende in particolari condizioni.

Con tale provvedimento la GEPI viene autorizzata alla spesa di 10 miliardi, pari al finanziamento che le viene assicurato, distinto dal fondo di dotazione. Nei limiti di tale finanziamento la GEPI è autorizzata a costituire nuove società per azioni, alle quali potranno partecipare enti pubblici, oppure ad utilizzare società già esistenti, per promuovere iniziative imprenditoriali che possano consentire il reimpiego dei lavoratori di industrie poste in liquidazione o che comunque abbiano cessato l'attività produttiva.

Tali interventi potranno avvenire in deroga alle leggi vigenti ed allo stesso statuto della GEPI, nel quale è previsto che la stessa possa intervenire solo nei confronti di aziende risanabili.

L'individuazione delle imprese nelle quali la GEPI interverrà sarà effettuata dal CIPE nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè dal 2 febbraio 1976.

I criteri ai quali il CIPE dovrà uniformarsi per individuare tali imprese saranno i seguenti:

- 1) complessità di definizione delle soluzioni attuabili;
- 2) ricorrenza di condizioni eccezionali che ostacolano soluzioni in tempi brevi;
- 3) presenza di una forte concentrazione di occupati che rischiano di perdere il posto di lavoro.

I dipendenti delle aziende in crisi verranno assunti dalle società costituite dalla GEPI alle stesse condizioni che godevano al momento del licenziamento, per un periodo non superiore a otto mesi e sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro.

In deroga alle norme vigenti, le quali presuppongono per l'intervento della Cassa integrazione guadagni programmi concreti di rilancio, i lavoratori che verranno assunti dalle

società GEPI potranno usufruire della Cassa integrazione.

Le società che rileveranno le aziende in crisi o i rispettivi beni, per poter usufruire dei benefici previsti per la ristrutturazione e riconversione, dovranno assumere il personale tra quello che era alle dipendenze dell'impresa cui si riferisce il piano di ristrutturazione o di riconversione.

I lavoratori ammessi al trattamento previsto dal presente decreto possono partecipare ai corsi di istruzione professionale predisposti, tecnicamente assistiti e finanziati dai competenti organi statali, mediante l'erogazione di contributi alle Regioni interessate e d'intesa con esse.

Il provvedimento pone in essere un meccanismo semplice che ha il fine, eccezionale e straordinario, di garantire il trattamento della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori licenziati dalle imprese in crisi ed assicurare il tempo necessario per valutare e negoziare le soluzioni migliori per il salvataggio delle aziende disestate.

La soluzione proposta al problema drammatico ed urgente di far fronte comunque a fenomeni di massiccia disoccupazione concentrati in determinate zone, ancorchè limitata nel tempo e ritenuta straordinaria ed eccezionale, apre una serie di questioni, ciascuna delle quali meriterebbe un particolare approfondimento, non possibile in questa sede.

Il relatore non può però esimersi da un sia pur breve e sommario riferimento alle riserve ed alle perplessità espresse al riguardo da tutti i gruppi politici nell'ampio dibattito svolto in sede consultiva presso le Commissioni Lavoro e Industria ed in sede referente presso la Commissione Bilancio, la quale ha anche ascoltato sul merito, in sede di Ufficio di presidenza allargato, i rappresentanti della Federazione sindacale ed il direttore generale della Confindustria.

Tale dibattito ha sottolineato l'obiettivo rilevanza politica del provvedimento, ma soprattutto è servito ad esprimere su di esso, anche se con qualche inquietudine, un meditato giudizio, particolarmente riferito alle conseguenze ed alle implicazioni che il prov-

vedimento stesso può comportare in una problematica, ancora tutta aperta, che riguarda la mobilità della forza lavoro ed il pieno impiego, la riconversione e la ristrutturazione industriale, nonchè il problema del Mezzogiorno.

Tutti temi largamente dibattuti in questi giorni dalla stampa e sui quali si vanno confrontando le forze politiche, i sindacati, gli imprenditori; a questi temi si è prevalentemente riferito il dibattito svoltosi nelle Commissioni, traendo da essi un motivato giudizio sul provvedimento in esame.

Sono affiorate fundamentalmente due tendenze non riconducibili però a ben delimitati schieramenti politici.

La prima vede nel provvedimento l'occasione per affrontare, anticipandone in certo modo un tipo di soluzione, i problemi della mobilità delle forze di lavoro e del pieno impiego, segnando l'avvio alla costituzione di una sorta di agenzia di stato per la riqualificazione ed il collocamento dei lavoratori.

La seconda intende il provvedimento del Governo più che come un intervento di carattere economico come una misura di ordine pubblico o come un atto dovuto, richiesto dalla grave situazione, in un momento di difficilissima crisi politica, e rivolto a fronteggiare la situazione di grave emergenza.

Questa seconda tendenza ha prevalso in seno alla Commissione che, pertanto, non ha accolto alcuni emendamenti, ancorchè raccomandati dalla Commissione Industria.

Solo in questa ottica infatti, a parere del relatore, si può chiedere, se non con tutta tranquillità, per lo meno con senso di responsabilità il voto favorevole ad un provvedimento anomalo come quello al nostro esame. In esso infatti all'articolo 1 si deroga, nel secondo comma, all'articolo 2247 del Codice civile, l'articolo cioè che definisce le società; tema questo su cui mi soffermerò più avanti. Sempre nel secondo comma si deroga alla legge istitutiva della GEPI ed allo statuto della stessa GEPI.

Nel quarto comma si deroga alle norme riguardanti la Cassa integrazione guadagni.

Con due emendamenti del Governo, approvati dalla Commissione, si introduce un'ulteriore deroga alle norme che regolano la Cassa integrazione.

Basterebbe ciò per giustificare le perplessità, le critiche, le riserve che da tutte le parti politiche, con diverse motivazioni, sono state manifestate.

Esse vanno da un mancato riferimento al quadro generale di una politica di ristrutturazione industriale, al rischio che si può correre per un'allargamento in futuro di provvidenze che invece dovrebbero restare in un ambito circoscritto ed eccezionale. Vanno da una obiettiva sperequazione di trattamento nei confronti dei disoccupati comuni, alla sperequazione nella attribuzione ad una categoria di lavoratori di un trattamento di Cassa integrazione superiore a quello delle categorie di appartenenza ed alla sperequazione di trattamento tra lavoratori di imprese diverse in difficoltà. Il provvedimento, si è detto, sembra tenere conto più di esigenze specifiche che di interessi generali, costituendo situazioni di favore relativamente ad imprese prevalentemente del Nord.

Un particolare riferimento ritengo debba essere fatto allo strumento societario che viene utilizzato.

La società per azioni, infatti, appare funzionalmente incoerente con le finalità che si intendono raggiungere. Fino a questo momento, gli interventi del capitale pubblico, sotto forma di partecipazione azionaria in iniziative imprenditoriali, erano diretti a suscitare, sostenere o indirizzare, anche nel quadro di obiettivi generali di politica economico sociale, attività economiche produttive. L'involucro privatistico delle società per azioni rispondeva quindi, ad una ragion d'essere di carattere sostanziale: le società a partecipazione pubblica erano destinate ad operare, su di un piano di concorrenzialità, nel quadro di una economia di mercato caratterizzata dalla presenza di operatori privati e pubblici operanti su di un piede di parità.

Quando lo Stato ha inteso raggiungere obiettivi di carattere spiccatamente assistenziale (quale pare quello oggetto del decreto-legge n. 9) si è avvalso di altre figure giuridiche a carattere squisitamente pubblicistico.

Potrebbe esservi quindi il pericolo che, sotto le apparenze di un intervento straordinario a carattere temporaneo, si possa introdurre una deroga sostanziale a quella che è stata

fino ad ora la sistematica giuridica delle società a partecipazione pubblica.

Su di un piano più strettamente tecnico si potrebbe osservare che l'oggetto sociale delle costituenti società per azioni (promuovere iniziative imprenditoriali idonee a consentire il reimpiego presso terzi di lavoratori di imprese poste in liquidazione) ben difficilmente potrebbe farsi rientrare tra quelle attività commerciali (art. 2195 del c.c.) alle quali appare tipizzato il modello organizzativo della società per azioni; e che, se anche si è inteso adottare la formula della S.p.A. per l'esercizio di una attività non commerciale, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2249 del Codice civile, l'oggetto sociale dovrebbe pur sempre rispondere ai requisiti fissati dall'articolo 2247 del Codice civile (esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili).

In sostanza, si adotta un involucro privatistico per la creazione di una sorta di agenzia di parcheggio per lavoratori in attesa di reimpiego, i cui obiettivi operativi sono squisitamente pubblici.

Tutto ciò spiega anche i motivi per cui, circoscrivendo a maggior ragione l'ambito e la portata del provvedimento in esame, il relatore ha proposto e la Commissione ha accolto che permanga nella formulazione del secondo comma dell'articolo 1, il riferimento al

carattere imprenditoriale delle iniziative che le costituenti società dovranno promuovere; tale carattere riconduce, in qualche modo, l'attività delle nuove società nell'ambito dei principi generali del nostro diritto societario. Una *fictio iuris* che può evitare una troppo scoperta deroga alla nostra sistematica societaria.

Onorevoli senatori, non è certo con entusiasmo che vi invito a votare per il presente disegno di legge; esso però, nei limiti cui ho fatto riferimento e nell'ottica che più avanti ho ricordato, mentre da un lato, come giustamente è stato detto, non appare in via di principio contrario alla mobilità della forza lavoro ma recepisce la linea secondo la quale le possibilità di spostamenti di lavoratori da un settore all'altro devono essere strettamente collegate ai piani di riconversione, dall'altro lato può consentire, attraverso la conservazione unitaria del complesso del personale delle aziende in crisi realizzata dalle costituenti società promozionali, un rilancio produttivo di tali aziende.

Ciò sarà possibile nella misura in cui il Parlamento ed il Governo sapranno nei prossimi mesi esprimere una linea di politica economica che risponda adeguatamente alla domanda delle forze sociali e produttive del Paese.

PALA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni**

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al quarto comma, le parole: « sei mesi », sono sostituite dalle altre: « otto mesi »;

sempre al quarto comma, viene aggiunto il seguente periodo:

« Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164 »;

dopo il quarto comma, viene inserito il seguente nuovo comma:

« Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori in precedenza licenziati, che abbiano ricorso contro il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia ».

## TESTO DEL DECRETO LEGGE

*Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disporre interventi urgenti per i lavoratori di aziende in particolari condizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

## DECRETA:

## Articolo 1.

È autorizzata in favore della Società gestioni e partecipazioni industriali — GEPI — la spesa di lire 10 miliardi per gli scopi di cui ai commi che seguono.

Nei limiti di tale disponibilità la GEPI è autorizzata, anche in deroga alle leggi vigenti e al suo statuto, a costituire società per azioni, con eventuale partecipazione di enti pubblici, o a utilizzare società già esistenti, per promuovere iniziative impreditoriali, idonee a consentire il reimpiego presso terzi di lavoratori di imprese poste in liquidazione o che comunque abbiano cessato la propria attività produttiva.

La individuazione delle imprese di cui al comma precedente è effettuata dal CIPE nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri: *a)* complessità di definizione delle soluzioni attuabili; *b)* ricorrenza di eccezionali condizioni che ne ostacolano la realizzazione a breve termine; *c)* concentrazione della caduta di occupazione.

Il provvedimento del CIPE importa la autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, per un periodo non superiore a sei mesi, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il provvedimento del CIPE importa la autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, per un periodo non superiore a otto mesi, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

(segue: *testo del decreto legge*)

I lavoratori, ammessi al trattamento di cui al precedente comma, possono partecipare ai corsi organizzati a norma dell'articolo 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Le imprese, che subentrino nella titolarità delle aziende, già appartenenti alle imprese per le quali siano stati disposti gli interventi previsti nel presente decreto, o che ne rilevino i rispettivi beni, per poter conseguire i benefici previsti per la realizzazione dei piani di ristrutturazione o di conversione, debbono assumere il personale di cui abbiano necessità tra quello che era alle dipendenze della impresa cui si riferisce il piano. In ogni altro caso al personale stesso è comunque riconosciuto titolo di precedenza nell'avviamento al lavoro presso le imprese subentranti.

#### Articolo 2.

All'onere di lire 10 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976.

LEONE

MORO — DONAT CATTIN — COLOMBO  
— ANDREOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE



(segue: testo comprendente le modificazioni proposte dalla commissione)

Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori in precedenza licenziati, che abbiano ricorso contro il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia.

*Identico.*

*Identico.*

Articolo 2.

*Identico.*

Articolo 3.

*Identico.*